



**Tribunale di Catania**

**V Sezione Civile**

Il G. i.,

letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, dopo l'indicazione, nella prima pagina, di quattro distributori di carburante "gestiti in comodato" dall'attrice (ed un quinto distributore, indicato nella seconda pagina come di proprietà di detta attrice), lascia inferire (sub C di pagina 2) che l'attrice ha stipulato dei contratti per la fornitura dei carburanti, presso i suddetti impianti, con diverse imprese, asseritamente costituenti un gruppo societario, e che "le ditte fornitrici del gruppo si sono rese responsabili di molteplici profili di inadempimento". Di seguito, nell'atto di citazione si passa poi a stigmatizzare:

- a) la **"mancata liquidazione del bonus di fine gestione dell'impianto di Comiso e Modica, via Tirella e di Modica Via De Gasperi"**;

in relazione a tale affermato profilo di inadempimento, parte attrice si limita, in sostanza, a dire che detta parte ha operato un conteggio, e non è stata pagata. In forza di quali clausole contrattuali, secondo quali previsioni, ovvero secondo quali meccanismi, l'obbligazione (o le obbligazioni) al pagamento del bonus (o dei bonus) sorge e prende contenuto non è punto allegato (si come, a quanto è dato verificare, neppure constano in atti tutti i titoli contrattuali su cui si fonda la pretesa);

- b) non corretta applicazione della **"scontisca legata agli accordi collettivi"**;

anche in relazione a tale affermato profilo di inadempimento, la parte non allega alcun elemento utile a ricostruire i contorni giuridici dell'obbligazione vantata, rinviando all'esistenza di una contrattazione collettiva sul punto del tutto genericamente richiamata;

c) esistenza di **"anomali cali afferenti i carburanti forniti"**;

Sotto questa 'voce', parte attrice sembra voler stigmatizzare l'inadempimento del fornitore in ordine alle corrette (e fatturate) quantità di carburante di volta in consegnate.

Tutta la prospettazione sul punto difetta tuttavia di una pur minima indicazione delle modalità con cui, secondo le previsioni contrattuali ovvero secondo il concreto comportamento attuativo delle parti, il carburante è stato prestato dal fornitore, nonché della pur minima indicazione delle modalità con cui il carburante prestato è stato quantificato (il carburante appartiene alla categoria delle *res quae pondere numero mensura constant*; il loro passaggio di proprietà, conseguente alla *datio*, avviene nel momento in cui se ne fa la cernita, la specificazione: se non si allega in domanda il modo con cui la cernita è fatta, la disciplina che lo regola, la doglianza circa una cernita inesatta non può essere delibata dal giudice).

Le lacune sopraindicate rilevano quali difetti della prospettazione *in facto* della *causa petendi*, e postulano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, co. 3, n. 4 e dell'art. 164, co. 4 e 5 c. p. c., la declaratoria della nullità dell'atto di citazione, nonché l'assegnazione di un termine perentorio all'attore per integrare la domanda.

Dalla declaratoria della nullità della domanda deriva, ex art. 164 u. c., cit. la rifissazione della prima udienza di trattazione, nonché l'applicazione dell'art. 167 c. p. c..

In ordine alle istanze ex art. 186 *bis* e *ter* c. p. c., va osservato quanto segue.

L'asserito debitore (\*\*\*\*\*), seppure nel modo che si è visto sopra, ha contestato l'esatto adempimento, d'altra parte gli asseriti creditori fondano la pretesa sull'emissione di fatture.

Ora, il primo comma dell'art. 633, c. p. c. prescrive, per quel che qui rileva, che: *“su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro ... il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento ...: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; ...”*. Coordinata tale ultima espressione con il disposto dell'art. 2697, co. 1, c. c. (*“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*), si deduce che l'ingiunzione di pagamento può/deve essere pronunciata dal giudice laddove l'asserito creditore offra la prova scritta di ciascuno degli elementi costitutivi del diritto da lui vantato.

A maggior garanzia del debitore, il secondo comma dell'art. 633 cit. prescrive che: *“l'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione”*. Tengasi in conto infatti che, per il principio di vicinanza della prova, *“il creditore che agisca per ... l'adempimento deve soltanto provare la*

fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)" (SS. UU. 30 ottobre 2001, n. 13533; in tema di condizione sospensiva, fino a tempi recenti la giurisprudenza di legittimità appare invece orientata nel senso di ritenere l'avveramento della condizione fatto costitutivo la cui dimostrazione compete al creditore; così Cassazione civile, sez. III, 28 giugno 2010 n. 15375, nonché Cass. n. 2214/2002).

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la domanda monitoria non soltanto deve fondarsi su "prova scritta" (in ordine alla quale, nello specifico, vedi *infra*) dei fatti costitutivi del credito (titolo e scadenza), ma deve pure essere accompagnata da elementi di prova atti a far presumere che il ricorrente abbia adempiuto alla propria prestazione.

Coordinata con la previsione di cui all'art. 633, cit., è (per quel che

qui rileva) quella di cui all'art. 634, co. 2, c. p. c.: *“per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”*.

Tale previsione è, per opinione unanime degli interpreti, “speciale” rispetto a quella di cui all'art. 2710 c. c., a mente del quale: *“i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”*; ciò in quanto essa – in funzione della “sommarietà” del procedimento monitorio (postulante, secondo opinione comune, una *semiplena probatio*) – estende l'efficacia probatoria delle scritture contabili oltre i rapporti tra imprenditori.

Nell'interpretazione della norma generale, la S. C. è costantemente orientata nel senso di ritenere che, comunque, le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, **non hanno valore di prova legale** a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talchè, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi,

se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente *in concorso con altre risultanze probatorie*, a dimostrare la fondatezza della pretesa della parte che le ha prodotte in giudizio (Cassazione civile sez. III, 31 luglio 2012, n. 13669; Cass. civ. Cass. civ. 4 gennaio 2011, n. 105; Cass. civ. 4 marzo 2003, n. 3188; Cass. civ. 7 febbraio 2001, n. 1715).

Tale principio trova applicazione anche con riguardo alla valenza probatoria dell'estratto autentico del registro delle fatture.

Sul punto, fino a tempi recenti, la S. C. ha riaffermato che *"in tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni"* (Cassazione civile, sez. III, 21 ottobre 2010, n. 21599). In tale decisione, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato (sin da Cass. 25 giugno 2001 n. 8664), che si fonda sulla natura della fattura commerciale, la quale, **avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito** (Cass. 18 luglio 2002 n. 10434). Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, **solo**

**nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto** (Cass. 13 giugno 2006 n. 13651; Cass. 20 maggio 2004 n. 9593; Cass. 3 luglio 1998 n. 6502). Da ciò deriva che **se il rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio** (Cass. 20 settembre 1999 n. 10160).

Adattati i suddetti principi alla valenza probatoria dell'estratto autentico del registro delle fatture ai fini monitori, va dedotto che, seppure, come detto, l'art. 634 cit. consente (in via eccezionale ed in ragione della *summam cognitio* che caratterizza il procedimento) un'estensione della valenza probatoria anche nei confronti di soggetti diversi dagli imprenditori (cioè dei soggetti verso cui le scritture conservano valenza probatoria anche nei giudizi a cognizione piena), essa non è comunque idonea – di per sé sola – a fornire una dimostrazione anche sommaria dell'esistenza del credito.

Infatti, la circostanza che l'art. 634 cit. consenta di rivolgere ai fini monitori l'estratto autentico del registro delle fatture anche contro soggetti diversi dall'imprenditore non vale a mutare il fatto che la fattura sia di per sé un documento unilateralmente formato dall'asserito creditore (con tutti i limiti probatori, più sopra indicati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che questo fatto implica).

Tengasi tuttavia in conto che, con specifico riguardo al procedimento monitorio, in tempi recentissimi la S. C., pur specificamente ribadendo il principio secondo cui compete alla valutazione discre-

zionale del giudice di merito il vaglio del materiale probatorio allegato al ricorso per d. i., ha ritenuto – in termini non condivisibili, a lume del quadro normativo e giurisprudenziale più sopra tracciato – che “la produzione di una fotocopia di una pagina di scrittura contabile, o di una fattura, con la certificazione di conformità all'originale apposta da un funzionario comunale a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 è documento sufficiente a fondare la richiesta di decreto ingiuntivo relativo alla somma di denaro ivi riportata perchè idoneo a riferire dell'esistenza del diritto fatto valere” (Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334).

Le istanze sopramenzionate vanno, allo stato, dunque rigettate.

P. t. m.

Il g. i. dichiara la nullità dell'atto di citazione, ed assegna all'attore termine perentorio di giorni 30 per integrare la domanda; fissa come nuova udienza di trattazione l'udienza del 25 novembre 2015. Rigetta le istanze ex art. 186 bis e ter citt.

Catania, 16 maggio 2015.

Il g. i.  
Dott. G. Catania

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18.05.015  
IL CANCELLIERE